



- ORIGINALE
- COPIA

Deliberazione n. 04
del 29 aprile 2016

COMUNE DI SOSSANO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: **Approvazione delle aliquote per l'applicazione della IUC nelle componenti IMU e TASI per l'anno 2016.**

L'anno **duemila sedici**, addì **ventinove** del mese **aprile** alle ore **20,30**, nella sede delle adunanze della Residenza Comunale, a seguito di consegna di appositi avvisi nelle forme prescritte dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito in sessione **ordinaria**, seduta di **1^a** convocazione, il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

		Presenti	Assenti
	1 CAODURO FLAVIO ALBERTO	P	
	2 TRULLA ENZO LUIGINO	P	
	3 CALIARO LORENO	P	
REFERATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 T.U. D. Lgs 18.08.2000, n. 267) Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi da oggi. Sossano, Lì 16/05/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Francesco Dr Tornambe'	4 RUARO RAFFAELE	P	
	5 NICOLINI LUCIANO	P	
	6 GRANDIS ENRICO	P	
	7 DALL'OMO GRAZIANO GIUSEPPE	P	
	8 TURETTA NICOLO'	P	
	9 BATTAGLIA DANIELE	P	
	10 COGO ALBERTO	P	
	11 BERTOLA SILVIO		A
	12 GASPARI CARLA	P	
	13 ZATTARIN GIORGIO	P	

Presenti 12 Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Francesco Dr Tornambe'.

Il Sig. Flavio Alberto Geom. Caoduro, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Il Consiglio Comunale

Richiamato quanto stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 nr. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo nr. 267 del 18 agosto 2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016, che, da ultimo, dispone lo spostamento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 al 30 aprile 2016;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 nr. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Atteso che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC è suddivisa in tre componenti:

- ✓ **IMU** Imposta Municipale Propria, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- ✓ **TASI** "tassa sui servizi indivisibili" riferita ai servizi che l'Ente rende alla collettività, non tariffabile, il cui beneficio non può essere quantificato a livello di singolo utente/contribuente, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile
- ✓ **TARI** "tassa sui rifiuti" destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote applicabili nel 2016 nell'ambito della componente IMU e TASI che

costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

Fatto presente che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 - 721 della Legge 27 dicembre 2013, nr. 147, l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2016 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2015, che prevede:

- ✓ la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale e alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 e A/9;
- ✓ la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale;
- ✓ l'esenzione dei fabbricati ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 convertito in Legge 22 dicembre 2011, nr. 214;
- ✓ l'esenzione dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati;

Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere alla conferma delle aliquote IMU relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

Considerato che:

- nella determinazione delle aliquote IMU 2016, si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677, della Legge n. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla Legge Statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altri minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- che la Legge 28.12.2015 n. 208 ha apportato alcune modifiche tra le quali:
 - la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- esenzione IMU dei terreni agricoli sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 come montani o parzialmente montani;
- con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, dall'01.01.2016 il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale - escluse quelle classificate nelle categorie A1, A8 e A9 e comprese quelle assimilate per legge e per regolamento - come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (art. 1, comma 669, Legge n. 147/2013 come novellato dall'art. 1, comma 14, della Legge n. 208/2015);
- l'art. 1, comma 675, della Legge n. 147/2013, prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677, della Legge n. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;
- a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013 dispone che nella determinazione delle aliquote il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2013, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, nr. 214 e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune stabilire la misura della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa tra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013 prevede che con norma regolamentare il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:
 - ✓ alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

- ✓ all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto che il comma 683 della Legge n. 147/2013 stabilisce che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI;

Richiamata la precedente deliberazione del Consiglio dell'Unione Comuni Basso Vicentino nr. 28 del 21.07.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale istitutivo della IUC e dato atto che tale regolamento dispone, tra l'altro, che con proprio atto il Consiglio Comunale approva le aliquote TASI e provvede all'individuazione dei servizi indivisibili ed all'indicazione dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Constatato che per il nostro Comune:

- ✓ l'aliquota TASI non è azzerabile in quanto il gettito che ne consegue è necessario per garantire in parte la copertura dei servizi indivisibili, il raggiungimento degli equilibri di bilancio e il rispetto del patto di stabilità interno;
- ✓ il trasferimento statale denominato "Fondo di solidarietà comunale" è strettamente collegato al gettito TASI ad aliquota base, per cui un eventuale abbassamento delle aliquote comporterebbe una riduzione del gettito non compensata da un pari trasferimento statale; in tal caso, questa minore entrata dovrebbe essere ripartita, sostanzialmente, attraverso ulteriore diversa tassazione;

Atteso che lo schema di bilancio di previsione 2016/2018, di cui la Giunta ha approvato la proposta con deliberazione nr. 18 del 01.04.2016 prevedendo un'entrata di **euro 155.500,00** realizzabile attraverso l'applicazione delle seguenti aliquote e detrazioni;

Ritenuto opportuno confermare le aliquote tasi già deliberate per l'anno 2015, tenendo conto della esclusione dal presupposto impositivo dei terreni agricoli e dell'abitazione principale come segue:

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per ogni categoria catastale C6/C7/C2) così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,1 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 del D.L. 201/2011	1 per mille
aree fabbricabili	1,1 per mille
fabbricati (locati e non locati)	1,1 per mille
Detrazione per le abitazioni principali A/1,A/8,A/9 e relative pertinenze (una per ogni categoria catastale C6/C7/C2)	€ 50,00

Di non applicare la TASI, così come previsto dall'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013, ai soggetti che occupano l'unità immobiliare diversi dal titolare del diritto reale di proprietà;

Ritenuto, altresì, di confermare le aliquote IMU già deliberate per l'anno 2015 come da deliberazione consiliare nr. 10 del 29/072015 tenendo conto della necessità di assicurare all'ente le risorse finanziarie necessarie per erogare i servizi alla cittadinanza:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	
Aliquota abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per ogni categoria catastale C6/C7/C2) così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, applicabile esclusivamente alle abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	€ 200,00

Richiamato l'art. 26 del Regolamento IUC approvato dall'Unione Comuni Basso Vicentino, che prevede al comma 1, che annualmente il Consiglio Comunale determina le aliquote del tributo nonché in maniera analitica i servizi indivisibili ed i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Precisato che per i servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa secondo le seguenti definizioni:

- ✓ la loro utilità ricade in maniera omogenea su tutta la collettività del Comune;
- ✓ non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino e un altro, per cui non è possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- ✓ i relativi costi finanziati con il gettito della TASI sono così individuati:

- a) gestione dei beni demaniali e patrimoniali (edifici comunali ed aree attrezzate);
- b) funzioni di polizia locale (con esclusione delle voci finanziate con proventi da contravvenzioni al CDS);
- c) viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (escluse voci finanziate da proventi per contravvenzioni al CDS);
- d) illuminazione pubblica;
- e) servizi di protezione civile;
- f) parchi e servizi per la tutela ambientale del verde;
- g) assistenza/beneficenza pubblica (solo per la quota di trasferimento all'ULSS per funzioni proprie);

Dato atto che nessuno chiede di intervenire all'aperta discussione,

Acquisiti preventivamente i pareri di cui all'art. 49 del TUEL approvato con D. Lgs: n. 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal responsabile dell'Area Tributi e Ragioneria, allegati al presente provvedimento;

Con il seguente esito della votazione: espressa in forma palese, per alzata di mano dai n. 12 consiglieri comunali presenti:

favorevoli nr. **9**

astenuti nr. 3 (Cogo, Gaspari e Zattarin)

contrari nr. ==

DELIBERA

1. di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote per la componente TASI "Tassa sui Servizi Indivisibili" per l'anno 2016

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	
Aliquota abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per ogni categoria catastale C6/C7/C2) così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,1 per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Aliquota aree fabbricabili	1,1 per mille
Aliquota altri fabbricati (locati e non locati)	1,1 per mille
Detrazione per tutte le abitazioni principali e relative pertinenze	€ 50,00

2. di confermare per l'anno 2016 le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	
Aliquota abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per ogni categoria catastale C6/C2/C7) così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	7,6 per mille
Aliquota per aree edificabili	7,6 per mille
Detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	€ 200,00

3. di non applicare la TASI, così come previsto dall'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013, ai soggetti che occupano l'unità immobiliare diversi dal titolare del diritto reale di proprietà;

4. individuare come segue, i servizi indivisibili ed i costi finanziabili con il gettito della TASI:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI ANNO 2016
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (edifici comunali ed aree attrezzate)	
Funzioni di Polizia Locale (con esclusione delle voci finanziate con proventi da contravvenzioni al CDS)	
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (escluse voci finanziate da proventi per contravvenzioni al CDS)	
Illuminazione pubblica	
Servizi di protezione civile	
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde	
Assistenza/beneficenza (solo per la quota di trasferimento all'ULSS per funzioni proprie)	
TOTALE	Circa Euro 400.000,00

5. trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del citato Decreto Legge n. 201/2011 e dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze;

6. dare atto che la presente delibera costituisce allegato al bilancio di previsione anno 2016, così come previsto dall'art. 172 del D. Lgs. 267/2000.

Con successiva e separata votazione, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo nr. 267/2000, con il seguente esito: consiglieri comunali presenti nr. --:

favorevoli nr. 09

astenuti nr. 03 (Cogo, Gaspari e Zattarin)

contrari nr. ---

espressi in forma palese, per alzata di mano.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio
f.to Lucia rag. Guerra

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Lucia rag. Guerra

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Geom. Flavio Alberto Caoduro

IL SEGRETARIO
f.to Francesco Dr Tornambe'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Sossano lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Francesco Dr Tornambe'

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Sossano lì 16/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Francesco Dr Tornambe'